

ATHENA SERVIZI S.c.r.l.

www.dataomnia.it

dott. Oreste Cambise

d.ssa Isabella Salciccia

**Ai signori Clienti
Loro Sedi**

Avezzano, 30/04/2009

Circolare 02/2009

OGGETTO: ESIGIBILITÀ DELL'IVA AL MOMENTO DELLA EFFETTIVA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

È stato pubblicato in G.U. n 96 del 27 aprile 2009 il D.M. del 26 marzo 2009 in attuazione dell'art. 7 DL 185/08 che prevede, in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, il pagamento dell'Iva al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo **con decorrenza 28/04/2009**. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. **Quindi trascorso un anno dall'emissione della fattura l'Iva va pagata comunque indipendentemente dall'incasso**. Il limite annuale in esame NON si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di clienti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

Sono ammessi ad emettere fatture con IVA differita SOLO i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare nell'anno in corso, un volume d'affari non superiore a DUECENTOMILA euro.

Il sistema dell'IVA per cassa è opzionale, in quanto il soggetto passivo (con volume d'affari NON superiore a duecentomila euro) PUÒ SCEGLIERE CON RIGUARDO AD OGNI SINGOLA OPERAZIONE (=fattura) se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita.

Il differimento dell'esigibilità dell'IVA **NON È CONSENTITO:**

- per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di PRIVATI CONSUMATORI;
- ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA (regime "monofase" art. 74 DPR 633/1972, regime del margine per beni usati, regime agenzia viaggi e turismo);
- per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA mediante applicazione dell'inversione contabile (Reverse Charge)

Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l'esigibilità dell'imposta mediante annotazione in fattura della seguente dicitura:

"Operazione con IVA ad esigibilità differita ex art. 7 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185".

In mancanza di tale annotazione l'imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie.

Chi riceve una fattura (di acquisto) con Iva ad esigibilità differita NON PUÒ PROCEDERE A DEDURNE L'IVA FINCHÈ LA FATTURA STESSA NON VIENE PAGATA.

° _____ ° _____ ° _____ ° _____ °

Al fine di consentire allo Studio una corretta e funzionale gestione delle nuove modalità di contabilizzazione di queste fatture, si invitano i Sigg. Clienti a dare **comunicazione scritta mensile**

- **della data dell'incasso delle fatture emesse con IVA ad esigibilità differita;**
- **della data del pagamento delle fatture di acquisto ricevute con IVA ad esigibilità differita.**

Si ribadisce che, per ovvie esigenze di documentazione, verranno accettate dallo Studio solo e soltanto comunicazioni scritte degli incassi e dei pagamenti avvenuti in relazione a tali fatture.

La presente Circolare e le nostre precedenti sono consultabili nel sito di studio www.dataomnia.it. Ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: info@dataomnia.it al quale, oltre che per qualsiasi necessità di contatto, vi invitiamo ad inviare il vostro indirizzo di posta elettronica.

Athena Servizi S.c.r.l.